

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38100 Trento Via Alto Adige 170
Tel. 0461-968.900 - Fax 0461-968.989
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229
info@sintesiservizi.com
<http://www.sintesiservizi.com>

Aprile 2009

Anno VI
N. 4

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamenti del mese Aprile 2009

16 aprile
Giovedì

- Versamento Iva mese di marzo
- Versamento ritenute fiscali
- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
- Invio telematico dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di marzo

20 aprile
Lunedì

- Presentazione elenchi Intra mese di marzo

30 aprile
Giovedì

- Presentazione elenchi intrastat delle cessioni del 1° trimestre
- Presentazione modello MUD
- Consegna al datore di lavoro o all'ente pensionistico del mod 730
- Strutture sanitarie private: comunicazione compensi con riscossione accentrata
- Istanza rimborso infrannuale Iva relativo al primo trimestre.

Sommario

Pag. 1 Scadenze del mese
Pag. 2 Imposta di bollo
Pag. 3 segue Imposta di bollo
Pag. 3 Pec
Pag. 4 segue Pec

FISCO PRATICO

magazine

Aprile 2009

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Imposta di bollo e fatture

Norma generale

(Art. 13, Tariffa parte I, DPR n. 642/72)

Sono soggette all'imposta di bollo **fatture**, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi..

L'imposta di bollo da applicare alle fatture (sia in forma cartacea che in forma elettronica), di **importo superiore a Euro 77,47**, è pari a **Euro 1,81**

- **Fatture cartacee:** l'imposta di bollo si assolve mediante apposizione sul documento del **contrassegno** rilasciato dai tabaccai.
- **Fatture elettroniche:** l'imposta di bollo si assolve mediante versamento con il mod. F23, utilizzando il codice tributo 458T e presentazione all'Agenzia delle Entrate di una comunicazione indicando il numero presunto di documenti che saranno emessi nell'anno. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo si dovrà comunicare il numero effettivo di documenti emessi nell'anno precedente, con il versamento dell'imposta dovuta a conguaglio o la richiesta di rimborso o compensazione. L'importo determinato a consuntivo rappresenta l'importo da versare per l'anno successivo.

Fatture soggette ad Iva

(Art. 6 Tabella allegata al DPR n. 642/72)

Sono **esenti dall'imposta di bollo** le fatture, note, conti, ecc. con corrispettivi di **operazioni assoggettate a IVA**.

L'esenzione interessa non solo le fatture, ma anche ricevute, quietanze, note, conti, estratti di conto, lettere di addebitamento e accreditalmento, solleciti di pagamento, avvisi di emissione di tratte, lettere accompagnatorie di assegni relativi a fatture non allegare e recanti l'importo delle fatture stesse, note di variazione degli importi addebitati o accreditati, nel caso in cui tali documenti:

- riguardino il pagamento di importi relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi soggetti ad Iva;
- indichino l'Iva relativa alle operazioni cui si riferiscono i documenti, o sia indicato, con un'apposita annotazione, che si tratta di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

Le fatture con applicazione del meccanismo del **reverse charge**, (**cessioni di rottami, subappalto**

nel settore edile, cessioni di immobili strumentali) sono considerate soggette ad IVA, **quindi esenti dall'imposta di bollo**.

Fatture esenti, non imponibili

Sono soggette all'imposta di bollo le fatture ricevute, note, ecc. riguardanti operazioni:

- **esenti Iva (art. 10)**
- **non imponibili** (salvo le esportazioni);
- **escluse dalla base imponibile IVA (Art. 15, DPR n. 633/72)**
- **escluse dal campo di applicazione dell'IVA (Artt. 2, 3, 4, 5 e 7, DPR n. 633/72)**

Fatture in parte soggette ad Iva

Se una fattura riporta sia importi **soggetti ad Iva** sia importi **non assoggettati**, l'imposta di bollo si applica se questi ultimi risultano di ammontare **superiore a Euro 77,47**.

Copie conformi delle fatture

Le copie conformi delle fatture **seguono il medesimo trattamento** ai fini dell'imposta di bollo previsto per la **fattura originale**.

Contribuenti minimi

Le **fatture emesse** dai contribuenti minimi si riferiscono ad operazioni per le quali non viene applicata l'IVA, le stesse, **se di importo superiore a Euro 77,47**, **devono essere assoggettate all'imposta di bollo**.

Esportazioni

Sono esenti da imposta di bollo le fatture emesse in relazione alle **esportazioni di beni** e alle **operazioni intracomunitarie**.

Operazioni assimilate all'esportazione

Le fatture relative ad **operazioni assimilate alle esportazioni** (artt. 8-bis, 9, 72, DPR n. 633/72 ecc.) sono soggette all'imposta di bollo.

Servizi internazionali

Le fatture emesse (Art. 9, DPR n. 633/72) relative a

FISCO PRATICO

magazine

Aprile 2009

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

segue **Imposta di bollo e fatture**

servizi internazionali sono esenti dall'imposta di bollo se riferite a prestazioni di trasporto dirette esclusivamente alla **realizzazione di un'esportazione di beni**, con esclusione, quindi, dei servizi relativi ai beni in transito doganale, ai trasporti di persone.

Fatture con iva assolta all'origine

Le quietanze rilasciate per vendita di **tabacchi, fiammiferi, valori bollati e biglietti delle lotterie nazionali, nonché le operazioni** (Art. 74, DPR n. 633/72) con **IVA assolta all'origine** (ad es. editoria, agenzie di viaggio, beni usati) sono **esenti dall'imposta di bollo**.

Agenti di assicurazione

Le fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti, esenti Iva, sono **esenti dall'imposta di bollo**.

Note di accredito o di addebito

(Art. 26 Dpr 633/72)

Si distinguono i seguenti casi.

- Se è indicata l'iva ovvero è specificato che il documento cui si riferiscono è stato assoggettato ad Iva: sono esenti dall'imposta di bollo;
- Altri casi: sono soggette all'imposta di bollo se di importo superiore a Euro 77,47.

Obbligo di comunicazione PEC

Soggetti obbligati alla comunicazione della PEC		Comunicazione Pec	
		Scadenza	Soggetto destinatario
Società	costituita prima del 29.11.2008	29.11.2011	Registro delle Imprese
	costituita dal 29.11.2008	all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese (1)	
Professionista iscritto in un Albo professionale		29.11.2009	Ordine professionale (2)
Amministrazioni pubbliche (3)		29.11.2008	Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione
Persone fisiche private, enti associazioni (4)		-	-

- (1) **Iscrizione:** l'omessa comunicazione dell'indirizzo PEC provoca la sospensione dell'iscrizione al Registro delle Imprese. decorso il termine assegnato per detta comunicazione l'iscrizione può essere rifiutata.
- (2) **Ordine professionale:** è tenuto a pubblicare in un elenco riservato, consultabile telematicamente dalle amministrazioni pubbliche, i dati identificativi degli iscritti e il loro indirizzo PEC.
- (3) **Amministrazioni:** l'obbligo riguarda le amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, loro consorzi e associazioni, scuole, enti pubblici, aziende del servizio sanitario nazionale, Agenzie delle Entrate, Agenzie delle dogane, Agenzie del Territorio, ecc.. Tali soggetti sono tenuti ad istituire un indirizzo PEC per ciascun indirizzo di protocollo.
- (4) **Privati:** le persone fisiche private nonché gli enti e le associazioni possono munirsi, su richiesta, di una casella di PEC, il cui utilizzo produce i medesimi effetti delle notificazioni eseguite tramite posta.

FISCO PRATICO

magazine

Aprile 2009

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Consultazione PEC

- **Consultazione telematica nel Registro Imprese o negli Albi professionali:** può avvenire liberamente senza alcun onere,
- **Estrazione di elenchi di indirizzi PEC:** è consentita solo alle pubbliche amministrazioni per comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

Validità legale

La PEC è un sistema di posta elettronica che può essere utilizzata nei casi in cui sia necessario avere **prova opponibile dell'invio e della consegna** di un documento elettronico.

La PEC attribuisce lo stesso valore legale della raccomandata R.R.

Affinché all'invio dei documenti mediante PEC sia riconosciuto valore legale è necessario che **sia il mittente sia il destinatario** del messaggio siano titolari di una casella di posta elettronica certificata. Il messaggio inviato tramite PEC si considera ricevuto dal destinatario nel momento in cui lo stesso è messo a disposizione dal gestore nella casella di posta (a prescindere dalla conferma di avvenuta ricezione). Da tale momento decorrono i termini legali di decadenza collegati al documento inviato.

Contenuto della PEC

Il **messaggio di PEC** contiene:

- **il testo del messaggio** ed eventuali documenti informatici allegati,
- **i dati di certificazione**, (data ed ora di invio, mittente, destinatario, oggetto ed identificativo del messaggio).

Il **gestore del servizio** di PEC appone:

- ad ogni messaggio un **riferimento temporale**;
- una **marca temporale quotidiana** sui log dei messaggi, dove sono registrate le diverse fasi dell'invio, che devono essere conservati per almeno **30 mesi**.

La ricevuta di avvenuta consegna attesta che il messaggio di posta elettronica certificata è arrivato nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore del servizio di PEC, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del destinatario.

Messaggi interrotti

Il messaggio di PEC può non arrivare a buon fine, per vari motivi: ad es., perché il gestore riceve un messaggio non rispondente ai requisiti formali richiesti dal sistema informatico o non inviabile in quanto contiene virus informatici.

a) il **gestore del mittente** deve:

- informare tempestivamente il mittente inviando un avviso di non accettazione, rilevazione virus o mancata consegna con il motivo per cui il messaggio non può essere accettato ed inviato e la dichiarazione esplicita che il messaggio non può essere consegnato al destinatario;
- conservare i messaggi ricevuti e bloccati per 30 mesi.

b) **Gestore del destinatario:** se ad interrompere la trasmissione è il gestore del destinatario, questo deve avvisare il gestore del mittente che a sua volta provvede a comunicare la circostanza al mittente. Anche il gestore del destinatario è tenuto a conservare il messaggio bloccato per almeno 30 mesi.

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel messaggio trasmesso tramite PEC sono i seguenti:

- **mittente:** soggetto che spedisce la mail;
- **soggetto abilitato alla spedizione:** gestore del sistema informatico interposto tra mittente e destinatario (certifica il messaggio, provvede ad inviarlo al destinatario, cura l'emissione delle ricevute di invio e di ricevimento e conserva i dati identificativi di tutte le spedizioni effettuate).

Il gestore del servizio PEC può essere lo stesso sia per il mittente che per il destinatario, ovvero differente per il mittente e per il destinatario.

In questo caso il gestore del mittente trasmette il messaggio al gestore del destinatario che provvede a trasmetterlo a quest'ultimo.

Sul sito www.cnipa.gov.it è consultabile l'elenco pubblico dei gestori abilitati.

- **destinatario:** soggetto al quale il messaggio è indirizzato.